DIEGO QUAGLIONI

CARATTERISTICHE DELLA GIURISDIZIONE PODESTARILE A ROVERETO

Questa breve nota non si propone di offrire un contributo di novità sul piano dell'analisi delle fonti, della critica della letteratura erudita, delle valutazioni storiografiche intorno alla storia politico-istituzionale di Rovereto, ma solo di svolgere alcune riflessioni minime sulla funzione storica della podesteria roveretana e sul carattere che l'istituto stesso del podestà ha nella tradizione giuridico-politica dell'età intermedia. A tutti sono del resto note le opere, vecchie e nuove, frutto di una tradizione storiografica non solo locale, che hanno per oggetto Rovereto e la Val Lagarina e nelle quali possono facilmente essere reperite fonti e notizie intorno alla questione qui affrontata. Qualora occorra richiamarsi a qualche nome «esemplare», si pensi ai classici studi del Voltelini, pochissimo invecchiati e meritamente tradotti a pubblicati per cura dell'Accademia Roveretana degli Agiati in occasione del recente convegno sul Trentino in età veneziana (1). Giusto in occasione di quel convegno,

(1) H. VON VOLTELINI, *Die ältesten Statuten von Trient und ihre Überlieferungen*, «Archiv für Österreichische Geschichte», XCII (1903), pp. 3-187 (= *Gli antichi statuti di Trento*, trad. it. di P. E. DE ZORDO, Rovereto 1989). Per ulteriori note sulla formazione della legislazione statutaria trentina e roveretana e per l'opera del Voltelini cfr. F. RANIERI, *Antonio Quetta e gli statuti clesiani del 1528. Un capitolo poco noto della storia del diritto comune nel Trentino*, in *Bernardo Clesio e il suo tempo*, a c. di P. PRODI, I, Roma 1987, pp. 275-314; e soprattutto M. BELLABARBA, *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel Principato Vescovile di Trento (sec. XV)*, in *1948-1988. L'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto.* Atti della sessione storica a c. di P. Schiera, Trento 1988, pp. 17-38. Del Voltelini dev'essere ricordato anche il fondamentale saggio *Das welsche Südtirol. Sonderabdruck aus den Erläuterungen zum historischen Atlas der österreichischen Alpenländer*, Wien 1918.

poi, furono presentati saggi di sicura importanza per la storia giuridica e politico-istituzionale della Val Lagarina e di Rovereto, come quelli di Joseph Riedmann (*Il Principato Vescovile di Trento nel secolo XV*), di Gherardo Ortalli (*Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*), di Marco Bellabarba (*Rovereto da Borgo feudale a Comune*) ([2]). E se, com'è giusto, occorre sottolineare anche la più recente produzione storiografica, vorrei almeno segnalare il significativo lavoro di Marco Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, saggio presentato al recente convegno senese sulla «Leopoldina» ([3]) e che a me pare un contributo in grado di fondare una nuova interpretazione d'insieme della storia politico-istituzionale del principato vescovile allo spirare del Medioevo ([4]). È in quel saggio che ho trovato debitamente sottolineata una fonte che, meglio di ogni altra, mi piace presentare qui, come in epigrafe, ad introduzione del nostro tema.

Agli inizi dell'ultimo quarto del XVIII secolo, per l'esattezza nel 1776 - in un clima politico e culturale che sarà oggetto, nella nostra sede, di più ampie trattazioni ([5]) - il roveretano Clemente Baroni-Cavalcabò, nella sua preziosa *Idea della storia e delle consuetudini antiche della valle Lagarina ed in particolare del Roveretano*, poteva così ricordare «non senza una punta di compiacimento», come scrive Bellabarba, «le trasformazioni occorse al proprio luogo natio da quando i rettori veneziani vi avevano preso dimora» ([6]). Il Baroni Cavalcabò

([2]) Il Convegno «Il Trentino in età Veneziana», i cui Atti sono in corso di stampa, si è tenuto a Rovereto nei giorni 18-19-20 maggio 1989, per cura del Dipartimento di Studi storici dell'Università degli Studi di Venezia, dell'Accademia Roveretana degli Agiati e della Biblioteca Civica di Rovereto.

([3]) M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana: incertezza e pluralità del diritto*, in stampa negli Atti del Convegno «La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo» (Siena, 3-6 dicembre 1986). Devo alla cortesia e all'amicizia dell'Autore la possibilità di consultazione e di utilizzazione del saggio, nella sua forma provvisoria.

([4]) Per una sintesi della storia politico-istituzionale della regione tridentino-tirolese si deve rinviare ancora a A. Stella, *I principati vescovili di Trento e Bressanone*, in L. Marini - G. Tocci - C. Mozzarelli - A. Stella, *I Ducati padani, Trento e Trieste*, Torino 1979 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XVII), pp. 497-606.

([5]) Alludo alle relazioni di M. Garbari (*Cultura e giustizia nella storia delle istituzioni cittadine. Le più significative esperienze intellettuali fra il '700 e il '900*) e di L. Mannori (*Romagnosi a Rovereto*), ora in questo stesso volume.

([6]) M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 66, nota 83 del testo provvisorio.

infatti, là dove dà notizia dell'istituto del podestà in Rovereto, esprime il seguente, lucidissimo giudizio (7):

Aveva questo nobile [cioè il podestà] dapprincipio il titolo di provveditore, ma poi gli fu dato quello di podestà di Rovereto e capitano di tutta la valle Lagarina, giacché non i soli Roveredo e Sacco soggiacevano al suo governo, ma gli furono sottoposti tutti que' luoghi che sul principio di questo secolo possedeva la Repubblica nella nostra valle, e che nel progresso è venuta acquistando. Grande affluenza di persone in Roveredo dovea importar questo; al che s'aggiunga la riparazione delle mura e le nuove fortificazioni aggiunte, la fabbrica del palazzo pretorio, l'erezione di nuove chiese, il diritto privativo delle fiere qui continuato [...]; maraviglia non sarà se la popolazione, il commercio e la ricchezza di Rovereto sia sempre andata crescendo...

Lucidissimo giudizio, ripeto, quello del Baroni-Cavalcabò, e non solo per quel che esso ci dice della coscienza, nell'età delle riforme settecentesche, che la storiografia roveretana aveva del nesso tra amministrazione della giustizia, autonomia politica e sviluppo commerciale e civile della piccola patria cittadina. Certo c'è qui innanzi tutto il riconoscimento di un dato storico: l'insediamento di Venezia nella Val Lagarina coincide, in qualche modo, con l'ascesa di Rovereto da piccolo borgo castrense (*oppidum*, come ancora si ostinava a chiamarlo il vescovo Hinderbach alla fine del Quattrocento) (8) a città, a sede di importanti funzioni giurisdizionali, amministrative e politiche (9).

I Veneziani occuparono dal 1411 la parte meridionale del vescovato di Trento, insignoriti della Val Lagarina per testamento da Azzone di Castelbarco. Rovereto fu conquistata nel 1416, e il 17 novembre del 1417 furono ad essa confermati diritti e privilegi, *iura et libertates*. È notissi-

(7) C. Baroni-Cavalcabò, *Idea della storia e delle consuetudini antiche della valle Lagarina ed in particolare del Roveretano*, Rovereto 1776, pp. 112-113.

(8) L'espressione «apud Rovredum, oppidùm nobis vicinum», si legge in una lettera del vescovo di Trento Johannes Hinderbach (1465-1484) al poeta istriano Raffaele Zovenzoni in data del 1° ottobre 1475: Archivio di Trento, *Archivio Principesco-Vescovile*, serie latina, capsa 69, n. 10, c. 5r. Per tutto ciò si vedano anche i miei contributi *Rovereto nella controversia sui processi contro gli ebrei di Trento* (in stampa negli Atti del Convegno «Il Trentino in età veneziana») e *Il procedimento inquisitorio contro gli ebrei di Trento*, in A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento* (1475-1478), I, *I processi del 1475*, Padova 1990, pp. 1-51: 17.

(9) Cfr. ancora la relazione di M. Bellabarba, *Rovereto da Borgo feudale a Comune*, in stampa negli Atti del Convegno «Il Trentino in età veneziana».

mo che da tale data ha avvio quel processo di formazione di un diritto statutario roveretano - di un *ius civile proprium* - il quale, sia pure esemplato sui vecchi statuti di Trento per quel fenomeno che Gherardo Ortalli ha chiamato di «adozione statutaria», segna un rapido passaggio da una civiltà giuridica ad un'altra, e l'ingresso di Rovereto in una dimensione di autonomia mai goduta per l'innanzi ([10]). Tra il 1416-17 ed il 1425, anno in cui il notaio Giacomo de Persichello di Cremona, cancelliere del podestà di Rovereto Francesco Basadonna, redasse materialmente gli statuti roveretani, Rovereto ebbe i suoi giudici e le sue leggi cittadine civili e criminali, il suo *ius proprium* che il podestà giurava di osservare al momento dell'entrata in carica e in base al quale egli era tenuto a giudicare ([11]).

Sia pure sotto il dominio di Venezia, a Rovereto si compiva un rivolgimento nella pratica della giustizia e nel senso del diritto che ad essa si accompagna. Al particolarismo e alla frammentazione dei diritti di sovranità si sostituiva una *potestas*, l'espressione di una somma di poteri dall'ampia latitudine entro una cornice costituzionale di soggezione alle norme scritte; al vicario del vescovo e alle regole e consuetudini locali, espressione di complicati rapporti di natura feudale, si sostituivano il podestà con i suoi officiali e un diritto più certo, espressione di un'ideale di *aequitas* che la grande dottrina due-trecentesca di scuola italiana aveva ovunque diffuso ([12]). La difformità legislativa, che in tutta

([10]) Si vedano le importanti considerazioni di metodo esposte in G. Ortalli, *Statutaria ledrense e statutaria trentina*, in *Statuti della Val di Ledro del 1435*, a c. di S. Groff, con la ristampa di *Statuti e Ordini del 1777. Introduzione* di M. Grazioli e G. Ortalli, Roma 1989 («Corpus statutario delle Venezie», 6), pp. 35-47; e, dello stesso Autore, la già ricordata relazione *Fra Trento e Venezia: gli assetti normativi per una nuova età*, in stampa negli Atti del Convegno «Il Trentino in età veneziana».

([11]) Per gli statuti roveretani, in attesa della ormai prossima edizione critica, nella serie del «Corpus statutario delle Venezie», si deve ancora ricorrere al vecchio - e meritorio - testo curato da Tommaso Gar: *Statuti della città di Rovereto. 1425-1610*, Trento 1859; in particolare per le funzioni e le competenze del podestà cfr. ivi, pp. XXI-XXIV. Più in generale, per l'istituto podestarile e per la sua definizione nelle dottrine dell'età intermedia, si vedano le fonti e la letteratura storica citate in D. Quaglioni, *La responsabilità del giudice e dell'officiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, in Id., *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 77-106: 87 e segg.

([12]) Sulla questione occorrerebbe rinviare ad una letteratura imponente; basti qui richiamare alcuni classici - e, nella loro dimensione unitaria della trattazione, insuperati - studi: W. Engelmann, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Leipzig 1938; U. Nicolini, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Padova 1955[2];

la Val Lagarina traeva origine dall'esistenza delle giurisdizioni signorili, con le loro castellanie dotate di piena giurisdizione civile e criminale implicava, com'è stato giustamente scritto, «giudizi poco ordinati» ([13]) (cioè poco o per nulla rispettosi di quell'*ordo iudiciorum* che la cultura giuridica del Medioevo aveva sacralizzato, tanto da escluderlo dalle competenze del legislatore umano) ([14]); il «vecchio regime» importava, in ultima analisi, l'applicazione di un diritto «più pronto ad ispirarsi alla memoria o alla tradizione che non alle leggi scritte, che fuggiva dalla rigidità dei codici per rifarsi alla prassi, alla consuetudine, al senso della comunità, a quanto per il costume era «esistito da tempo immemorabile» ([15]), di un diritto cioè non amministrato da giudici di professione, bensì da consulenti occasionali, quando non dagli anziani del paese. Lo stesso principio della territorialità del diritto doveva risultare, in una tale situazione, assai vago.

La redazione degli statuti, a Rovereto come altrove nei territori occupati dalla Serenissima, spezzò questo sistema: «Nell'esperienza di molte comunità la dominazione veneziana significò il primo impatto con le strutture di uno Stato regionale, l'inizio di un dialogo con una burocrazia accentrata fatta di tribunali sontuosi, di consigli togati, di magistrature d'appello, tutt'altra cosa insomma da quella giustizia sbrigativa e sommaria che si applicava nelle piccole corti feudali. Si affinò il proprio senso giuridico, si prese consuetudine con la giurisprudenza, si imparò per la prima volta - e fu una lezione che non svanì con la sconfitta di Venezia - che il rapporto di soggezione con lo Stato doveva passare necessariamente attraveso la mediazione delle leggi» ([16]). Poco importa,

---

F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965[2]. Per un più ampio panorama bibliografico mi permetto di inviare ancora alle ricerche contenute nel mio *Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna.*

([13]) M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 24 del testo provvisorio.

([14]) Cfr. per tutto ciò A. Giuliani, *L'ordo judiciarius medioevale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*; «Rivista di diritto processuale», XLIII, 2ª s. (1988), pp. 598-614, e N. Picardi, *Les racines historiques et logiques du code de procedure civile*, in *L'educazione giuridica*, V, *Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, 1, *Filosofia e scienza della legislazione*, Napoli 1988, pp. 241-255. Per una veduta d'insieme cfr. il repertorio di L. Fowler-Magerl, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius*, Frankfurt am Main 1984 («Ius commune - Sonderhefte », 19).

([15]) M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 24 del testo provvisorio.

([16]) *Ibid.*; p. 26.

ripeto, che Rovereto, in mancanza di una propria tradizione statutaria dovesse ricorrere al «modello» statutario trentino: il desiderio di rompere i precedenti vincoli spingeva a darsi in ogni modo un corpo di leggi scritte, in ogni modo sentite come leggi p r o p r i e (nel significato tecnico che l'espressione *ius proprium* ha nell'esperienza giuridica del tardo Medioevo, in contrapposizione cioè al *ius commune* o al diritto della dominante) ([17]). E non è senza significato che nel 1425, a trascrivere - sia pure malamente, come spesso è stato osservato - gli statuti di Rovereto, fosse proprio un officiale del podestà ([18]).

Un tale processo di rinnovamento doveva, anche se non subito, dare a Rovereto un ruolo di maggior prestigio rispetto alle località che la circondavano. Che si sia trattato di una «vocazione accentratrice» o meno, non è questito da porsi in questa sede ([19]). Sta di fatto che, almeno dal momento in cui si compie la scelta di Rovereto come sede del podestà e capitano della Val Lagarina, si assiste ad un progressivo concentrarsi di funzioni e di poteri nell'antico *oppidum*. La situazione iniziale - un *provisor*, un provveditore di Beseno e Rovereto, giusdicente in quei luoghi accanto ad altri vicari veneziani che esercitavano funzioni civili e militari entro i confini dei vecchi feudi e che rispondevano, tutti, all'autorità superiore reppresentata dal *capitaneus* della Valle - cambia radicalmente intorno alla fine degli anni '30 del XV secolo. Fu allora che si pose fine a quella pluralità di competenze: la carica di capitano della Valle fu congiunta a quella di podestà di Rovereto e si decise, contemporaneamente, «che al foro roveretano dovessero confluire tutti i processi rimasti ingiudicati nella valle» ([20]). Rovereto insomma

([17]) Per tutto ciò si rinvia al classico studio di M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969. Per qualche ulteriore spunto si veda anche il mio *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione; le «Quaestiones statutorum» di Alberico da Rosciate*, nel vol. «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 35-75.

([18]) Cfr. ancora le opere citate sopra a nota 1, con i ragguagli di G. Ortalli, *Statutaria ledrense e statutaria trentina*, cit., p. 41.

([19]) Lo stesso Bellabarba ha osservato che in nessun modo, almeno inizialmente, gli statuti regalavano a Rovereto «un ruolo di maggior prestigio rispetto alle località che la circondavano» (*Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 32 del testo provvisorio), e che dunque «altre» furono le strade per le quali venne avanzando una 'vocazione' della città lagarina a fungere da 'centro' dell'area meridionale del vescovato di Trento.

([20]) M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 36 del testo provvisorio. Per tutto ciò si veda anche il vecchio ma sempre utile R. Zotti, *Storia della Vallagarina*, I, Trento 1862, p. 387.

divenne corte d'appello per tutte le giurisdizioni lagarine, ricavandone presto quei benefici e quella nuova «identità urbana» che il Baroni-Cavalcabò ricordava al crepuscolo del XVIII secolo. Suggellò tutto ciò l'edificazione della chiesa di San Marco, consacrata nel 1462 congiuntamente alla concessione alla comunità del privilegio di nominarvi un arciprete, come richiesto già nel 1451 dal podestà Francesco Calbo ([21]).

Tale assunzione di preminenza non fu, com'è noto, senza difficoltà e contrasti. La cumulazione delle cariche giurisdizionali e militari nella figura del podestà roveretano, e l'erezione di un unico foro di appello per tutta la Val Lagarina, si accompagnarono infatti all'istituzione dei quattro vicariati di Avio, Ala, Brentonico e Mori, ai cui vicari competeva *in civilibus tantum ius ministrare* ([22]). Il giudice di Rovereto assumeva così il ruolo di *iudex appellationum sententiarum quae dantur per vicarios*, oltre naturalmente a quello di giudice *in criminalibus* per l'intiero territorio della Valle: ai vicariati spettavano le cause civili, che si giudicavano da officiali eletti *in loco*; gli appelli e il criminale erano devoluti alle corti dei podestà roveretani ([23]). Successive disposzioni, come quella del doge Francesco Foscari, del 1445, stabilivano che i vicari lagarini non potessero *facere ius nisi a libris decem infra*, cioè che non potessero giudicare se non in cause civili di valore inferiore alle dieci *librae* e non potessero infliggere che *condemnationes leviores* ([24]). Inoltre il giuramento che i vicari prestavano dinnanzi al podestà li obbligava espressamente a denunziare *omnes rixas, quaestiones, inobedientias, homicidia et latrocinia*, senza iniziare alcun procedimento contro gli autori dei reati. Si voleva così ovviare al diffuso costume delle paci private o delle composizioni pecuniarie, applicando le più severe norme del diritto scritto ([25]).

([21]) Cfr. A. Stefani, *Documenti e memorie intorno alla chiesa arcipretale di Rovereto*, Rovereto 1900, pp. 12-13.

([22]) Così si legge nella copia dei privilegi concessi ai quattro vicariati (lettere ducali di Francesco Foscari, in data degli 8 di marzo e degli 8 di maggio del 1443), nel ms. 409 della Biblioteca Comunale di Trento; la fonte è citata da M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 38 e nota 90 del testo provvisorio.

([23]) Nella fonte citata sopra a nota 22 i podestà di Rovereto sono detti «iudices appellationum sententiarum quae darentur per vicarios»; per tutto ciò si veda ancora M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 38, p. 47 e segg. del testo provvisorio.

([24]) *Statuti della città di Rovereto*, cit., p. 137.

([25]) Si vedano le fonti citate da M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 50 e nota 131 del testo provvisorio.

Attraverso questo meccanismo camminava un modo diverso di amministrare ma anche di comprendere la giustizia, e forse anche, com'è stato scritto, di «chiedere giustizia» ([26]). È ancora il Baroni-Cavalcabò a ricordare l'istanza degli uomini della Vallarsa, i quali chiedono a Venezia di «esser sottoposti alla podestaria di Rovredo, al bem e al mal cum quelli homini del detto luogo, e le condizione che hanno quelli di Roveredo voliamo aver nui» ([27]). Possiamo solo ricordare che, verso la fine della dominazione veneziana, il privilegio del foro civile ai vicariati lagarini, per quanto confermato ufficialmente contro una richiesta di revoca avanzata dal podestà di Rovereto Francesco Pisani, era ormai di fatto svuotato di peso e di significato ([28]). Venezia doveva presto lasciar libero ciascun abitante della valle di adire o il tribunale podestarile o quello vicariale nelle cause minori, e non già in seguito alle pretese roveretane, ma come conseguenza della sempre più frequente rinunzia dei valligiani a chieder giustizia nei tribunali minori e della loro preferenza per il tribunale del podestà di Rovereto. Alle cause sommarie e orali dei vicariati si finì dunque, abbastanza presto, per preferire il sistema della scrittura, il rito tecnico e formale delle corti cittadine. Si preferiva una giustizia lenta, forse, e cavillosa, «avviluppata dalla procedura scritta», ma che appariva come buon rimedio ai troppi arbitri gella giustizia vicariale ([29]).

Tale fenomeno permane anche dopo la dedizione agli Asburgo. Nel passare da Venezia all'Impero Rovereto non solo conserva, ma rafforza la sua autonomia; restava intatto lo spirito dell'esperienza veneta. Ciò che era nato con Venezia si era infatti profondamente radicato, cosicché quando i Roveretani, nel 1509, fecero atto di spontanea dedizione all'imperatore Massimiliano, non chiesero solo la conferma degli statuti, privilegi, grazie, immunità, esenzioni, consuetudini «che havevano sotto la Signoria de Venezia» ([30]), ma fecero istanza che il pretore o podestà che amministrasse la giustizia come si usava al tempo dei Veneziani fosse sì di nomina imperiale, ma scelto fra tre giurisperiti di lingua italiana eletti dal consiglio cittadino: «petitur quod dicti de Roveredo

([26]) *Ibid.*, p. 52.

([27]) C. Baroni Cavalcabò, *Idea della storia e delle consuetudini antiche della valle Lagarina*, cit., p. 241.

([28]) *Statuti della città di Rovereto*, cit., p. 146. Per tutto ciò cfr. ancora le interessanti considerazioni di M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 53 del testo provvisorio.

([29]) *Ibid.*, p. 54.

([30]) *Statuti della città di Rovereto*, cit., p. 156.

possint eligere tres legum Doctores Italos in territorio [...] et illos [...] eligendos praesentare, de quibus unus confirmetur in praetorem praedicte communitatis Roveredi, et subditorum totius potestariae, qui ius et in civilibus et criminalibus ministrare habeat» ([31]). Si chiedeva anzi, con riferimento ai quattro Vicariati, che la podesteria di Rovereto fosse da allora in avanti «magis honorabilis, et habeat unum praetorem honorabilem et magnificum, et praedictae villae et vicariatus cum pertinentiis suis veniant et vocentur in jus in omnibus causis principalibus coram praedicto domino potestate Roveredi», perché la *civitas* fosse «caput et fundamentum totius vallis» ([32]). Il privilegio imperiale, concesso nel novembre del 1510, riconosceva a Rovereto la facoltà e il potere di darsi una autonoma amministrazione della giustizia, *prout tempore Venetorum solebat administrari*, ([33]) imponendo la piena obbedienza a tutti i soggetti alla giurisdizione podestarile, e in particolare alle terre dei Vicariati: «ut ius habeant et accipiant a Praetore Rovereti, quemadmodum antiquitus observatum fuit» ([34]). Gli statuti secenteschi poi dovevano ulteriormente specificare le competenze del tribunale podestarile ([35]).

Il fenomeno che ho descritto non può essere spiegato unicamente con le ragioni della prassi giudiziaria. Occorre pensare certo al prestigio del dominio veneziano, al bisogno di sicurezza delle persone e delle cose, all'esigenza fortemente sentita di certezza delle norme; ma c'è anche un «versante», per così dire, della questione che rischia di sfuggire se non si pone mante ad una più ampia dimensione dell'esperienza podestarile. Il 'modello' veneto e roveretano del governo podestarile non si discosta infatti, se non per taluni particolari - come ad esempio la durata della carica - dai tratti fondamentali di un'esperienza non solo politico-istituzionale ma di dottrine e di pensiero: il podestà, insomma, quando i roveretani adottano l'istituto, non è soltanto, come anche di recente è stato scritto, una soluzione tecnocratica, ma un modello di *iurisdictio*

([31]) *Ibid.*, p. 153.

([32]) *Ibidem.*

([33]) *Ibid.*, p. 160: «facultatem et potestatem omnimodam dedimus et concessimus, quod ex ipsis duos viros eligant, qui habeant jus dicere et administrare omnibus subjectis jurisditioni Roveredi ad aliis quibuslibet personis, prout tempore Venetorum solebat dici et administrari».

([34]) *Ibid.*, p. 161.

([35]) Si vedano le rubriche *De officio praetoris et modo syndacandi eum* e *De quaestionibus omnibus et causis ventilandis, cognoscendis et finiendis coram domino praetore* nella citata ed. del Gar degli *Statuti della città di Rovereto*, pp. 182-184.

legittimato da una importante tradizione dottrinale e legato a fondamentali princìpi di governo ([36]). Anche se nel giudizio di buona parte della storiografia contemporanea pesa ancora la vecchia idea di una collocazione di questa figura di 'tecnico del diritto e della politica' in funzione della «composizione, su di un piano di arbitrato tecnico, delle contese divampanti nel comune» ([37]), occorre riconoscere che l'istituto podestarile è «una delle creazioni più originali e complesse della storia istituzionale italiana» ([38]). Ovunque il podestà è «un magistrato che, se non può prescindere dall'assistenza di consiglieri, ha tuttavia una sua propria sfera di poteri, rappresentata soprattutto dal rafforzamento dell'esecutivo e del giudiziario, un suo proprio potere di banno, ed - entro i limiti della legge scritta (Brevi, poi Statuti) e consuetudinaria - una certa latitudine di poteri discrezionali, solo rivedibili a posteriori, al termine dell'ufficio, attraverso il sindacato» ([39]). L'ordinamento che s'impernia sulla figura del podestà cittadino è dunque «un sistema razionalmente elaborato, molto più progredito di quelli su cui si reggevano le monarchie europee del XIII secolo» ([40]), non che le modeste signorie dell'area trentino-tirolese: il podestà forestiero, «con la dua 'famiglia', cioè il seguito obbligatorio di giudici, cavalieri, organi di polizia, ecc., organi tecnici, professionali, stipendiati, accenna già ad un ordinamento burocratico politico-giudiziario» ([41]) della *civitas*. Non solo. La dottrina guarda

([36]) Cfr. la letteratura citata sopra a nota 11. Di «carattere tecnocratico» dell'istituto podestarile, carattere riscattato dall'essere «una delle creazioni più originali e complesse della storia istituzionale italiana» e perciò «del suo significato a livello sociologico», ha scritto G. Galasso, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia Einaudi*, I, *I caratteri originali*, Torino 1972, pp. 399-599: 421.

([37]) *Ibidem*.

([38]) *Ibidem*. Per qualche osservazione in proposito cfr. D. Quaglioni, *La legislazione statutaria e principi di governo della «civitas». Il caso di Sassari*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, a c. di A. Mattone e M. Tangheroni, Cagliari 1986, pp.177-190.

([39]) E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, «Archivio Storico Italiano», VII, II (1924), pp. 177-254. Cfr. ancora il mio «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, cit., p. 87.

([40]) G. Fasoli, *Governanti e governati nei comuni cittadini italiani fra l'XI ed il XIII secolo*, in *Recueils de la Societé Jean Bodin pur l'histoire comparative des institutions*, XXV, *Gouvernés et gouvernants*, IV, Bruxelles 1965, pp. 47-86; trad. it. in Ead., *Scritti di storia medievale*, a c. di F. Bocchi, A. Carile, A. I. Pini, Bologna 1974, pp. 199-228: 222.

([41]) E. Sestan, *La città comunale italiana dei secoli XI-XII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo*, in Id., *Italia medievale*, Napoli 1966, pp. 91-210; poi in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a c. di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 175-196: 194-195.

al podestà per contrapporne la giurisdizione a quella signorile, il *regimen politicum* al *regimen regale* ([42]). Il maggiore dei nostri giuristi medievali, il perugino Bartolo da Sassoferrato, scriveva a metà Trecento che non ogni governo monocratico ha da dirsi 'regale': «Nam quandoque est unus qui regit et tamen iste est iudex, ut sunt potestates et rectores civitatum. Isti enim habent iudicare secundum leges, non tenent statum regium sed competentem ministris, nec ad eos competunt regalia sed ad civitates quas regunt. Et per istos iudices Deux rexit populum Iudeorum per mult tempora...» ([43]). Così come il giudice ebraico, per Bartolo anche il magistrato cittadino è quasi strumento del governo divino, «magis regimen Dei quam hominum» ([44]), antitesi del signore e del principe soggetti unicamente al proprio arbitrio e naturalmente disposti alla degenerazione tirannica, il dominio dei quali si svolge *sine lege certa, sine iure certo*. Potrà apparire questa, ai nostri occhi, come una troppo forte idealizzazione del reggimento podestarile; ma Bartolo viveva la tormentata stagione della crisi della legalità cittadina e dell'ascesa dei regimi signorili, e la sua legittimazione dell'istituto attraverso il linguaggio scritturale è perfettamente comprensibile. Al *dominus* si contrappone il giudice giusto, rigorosamente *legibus astrictus: Iudex* - per citare Pietro Costa - rimaneva nella tradizione dottrinale «simbolo su cui convergevano tutto il linguaggio politico medievale e una precisa idea di legittimità» ([45]).

Poco al di sotto della loggia che si apriva nel palazzo pretorio, il podestà di Rovereto Pietro Venier aveva fatto apporre un'iscrizione, che faceva dire al leone marciano: *iusticiam facio* ([46]). E *facere iudicium atque iusticiam*, nella tradizione giuspolitica del Medioevo, è funzione che si riveste di significati fortemente sacrali... Tutto questo non ha da es-

([42]) Su questo punto (di chiara origine tomista) mi permetto di rinviare al mio *«Regimen ad populum» e «regimen regis» in Egidio Romano e Bartolo da Sassoferrato*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 87 (1978), pp. 201-228.

([43]) Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de regimine civitatis*, in D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Firenze 1983, pp. 156-157.

([44]) *Ibid.*, p. 164.

([45]) P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, p. 284.

([46]) La citazione, tratta dall'*Itinerario per la terraferma veneziana* del Sanudo, è in M. Bellabarba, *Istituzioni politico-giudiziarie nel Trentino durante la dominazione veneziana*, cit., p. 2 del testo provvisorio.

sere dimenticato, quando si parli di cultura giuridica e di amministrazione della giustizia a Rovereto, fin dalle sue radici più remote.

Mi piace concludere questa breve conversazione con un cenno ad un episodio già oggetto di una mia relazione roveretana al recente convegno «Il Trentino in età veneziana» ([47]). Rovereto, sede di un tribunale podestarile, fu anche per breve tempo, nell'autunno del 1475, sede del tribunale del commissario apostolico inviato da Sisto IV nella diocesi di Trento per investigare sui processi contro gli ebrei trentini, accusati di infanticidio a scopo rituale. Rovereto, sospettava il vescovo Hinderbach, era stata scelta apposta già prima che il commissario partisse da Roma, e la scelta non poteva non essere in funzione anti-trentina ([48]). Il commissario apostolico, un dotto vescovo domenicano, convinto assertore dell'innocenza degli ebrei, elevava invece, nella sua *Apologia* scritta in risposta alle accuse dell'Hinderbach, un elogio solenne a Venezia e Rovereto e a disdoro dei Trentini. Questi, per bocca del Hinderbach, lo avevano accusato di aver fissato il proprio tribunale a Rovereto «tanquam in synagoga Iudeorum» ([49]), facendosi dar man forte da un podestà (Alvise Querini) fautore anch'egli degli ebrei e nemico di Trento. Il commissario rispondeva, in terza persona, che egli aveva eretto il suo tribunale «in locum tutum et ydoneum, Roveredi» (a Rovereto, in un luogo sicuro per sè e per le parti e idoneo ad essere la sede di un giudizio), «ut caveret insidias [...], sub protectione illustrissimi ducalis dominii Veneciarum, ubi semper ministratur et ministrata fuit iusticia» ([50]). Lode della giustizia veneziana - e roveretana -, che non può non assumere un significato che trascende quelle vicende e ci aiuta a comprendere un passato - e un presente - di civiltà giuridica.

([47]) Cfr. sopra la nota 8.

([48]) Cfr. ora D. Quaglioni, *Il procedimento inquisitorio contro gli ebrei di Trento*, in A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento*, I, cit., p. 17 e segg.

([49]) Così nella *Informatio* che il vescovo di Trento inviò alla commissione di curia, nominata dal papa Sisto IV per dirimere la causa tridentina: se ne veda il testo in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum - Invectiva contra Platinam. Propaganda antiebraica e polemiche di curia durante il pontificato di Sisto IV (1471-1484).* Edizione, traduzione e commento a c. di D. Quaglioni, Roma 1987 («Roma nel Rinascimento. Inedita», 1), p. 64 e p. 150.

([50]) Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 64-66. L'esito della causa tridentina, con la bolla sistina del 20 giugno 1478 che confermava la legalità dei processi di Trento, non potevano tuttavia non determinare anche a Rovereto una situazione assai lontana da quella che il commissario apostolico aveva esaltato nella sua *Apologia*. La richiesta che chiude la dedizione dei Roveretani all'imperatore Massimiliano recita: «che li Zudei mai possi star in la Terra de Roveré» (*Statuti della città di Rovereto*, cit., p. 158).

RIASSUNTO - Caratteristiche della giurisdizione podestarile a Rovereto.

La storia di Rovereto è segnata, fin dagli inizi del XV secolo, dalla presenza di una corte di giustizia. L'istituzione della podesteria, durante la dominazione veneziana e anche dopo la dedizione della città lagarina agli Asburgo, coincide con la trasformazione di Rovereto da oppidum *a città, sede di importanti funzioni politiche e giurisdizionali.*

Indirizzo dell'autore: dr. prof. Diego Quaglioni - Via Pigio, 79
I - 38056 Levico Terme (TN)